



**CIRCOLARE N. 28**  
**2012/2013**  
**DEL 24 GENNAIO 2013**

**Lega Italiana Calcio Professionistico**

Alle Società  
di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> Divisione  
della Lega Italiana Calcio Professionistico  
LORO SEDI

***Circolare n. 3 – 2013 dell'Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C.***

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 3 – 2013 elaborata dall'Ufficio Studi Tributarî della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente ad oggetto "Modifiche al regime della fatturazione IVA ed alla disciplina degli obblighi di registrazione – Numerazione delle fatture".

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE  
(Rag. Mario Macalli)

21 gennaio 2013  
prot. n. 11.837

**UFFICIO STUDI TRIBUTARI  
CIRCOLARE N. 3-2013**

**Oggetto: “Modifiche al regime della fatturazione IVA ed alla disciplina degli obblighi di registrazione – Numerazione delle fatture”**

Con il D.L. 11 dicembre 2012, n. 216 (cd. “Salva infrazioni”), sono state apportate modifiche al regime della fatturazione IVA ed alla disciplina degli obblighi di registrazione nelle operazioni con soggetti non residenti.

La disciplina si applica alle operazioni effettuate a far tempo dal 1° gennaio 2013.

Il comma 6-bis dell’art. 21 del DPR n. 633/72, introdotto dal D.L. n. 216, prevede –dal 1° gennaio 2013- l’obbligo dell’emissione della fattura per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi anche quando non sono soggette all’IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies effettuate:

- nei confronti di soggetti passivi d’imposta debitori di imposta in un altro Stato membro dell’Unione Europea. Sono escluse dall’obbligo le prestazioni esenti ex art. 10, nn. da 1 a 4 e 9, che dovranno esporre la dicitura “inversione contabile” o “reverse charge”;
- al di fuori dell’Unione Europea dovrà essere apposta la dicitura “ operazione non soggetta”, nonché l’eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale;
- le operazioni rilevanti nello Stato italiano, poste in essere da soggetti extracomunitari, devono essere auto fatturate dal contribuente con la dicitura “auto fatturazione” (art. 17, comma 2, DPR n. 633/72).

**Fattura differita**

Il D.L. n. 216/2012 ha modificato il comma 4 dell’art. 21 del DPR n. 633/72, prevedendo la possibilità di emettere un unico documento di fattura – cd. “fattura differita” – per più operazioni eseguite nel corso di un mese verso uno stesso soggetto. La fattura, recante il dettaglio delle operazioni eseguite dovrà essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello cui si riferiscono le operazioni.

La fattura concerne le seguenti operazioni:

- cessione di beni la cui consegna/spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione;
- prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate verso il medesimo soggetto nello stesso mese solare.

### **Numerazione delle fatture emesse dal 1° gennaio 2013**

La legge di Stabilità 2013 (art. 1, comma 325, lett. d), ha modificato l'art. 21, comma 2, lett. b) del DPR n. 633/72, stabilendo che la fattura emessa, a partire dal 1° gennaio 2013, deve avere un "numero progressivo che la identifichi in modo univoco", eliminando l'obbligo della numerazione "in ordine progressivo per anno solare".

Come chiarito dall'Agenzia delle entrate con la Risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013, ciò è stato reso necessario dal recepimento della nuova disciplina comunitaria in materia di fatturazione di cui, da ultimo, alla Direttiva 2010/45/UE del 13 luglio 2010.

L'Agenzia delle entrate, con la predetta Risoluzione n. 1/E ha precisato che è compatibile con l'identificazione univoca, "qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l'identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa".

Conseguentemente, come precisato dall'Agenzia delle entrate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, può essere indifferentemente adottata:

- una numerazione progressiva che, partendo dal n. 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente fino alla cessazione dell'attività stessa;
- la numerazione progressiva può anche iniziare dal numero successivo a quello dell'ultima fattura emessa nel 2012;
- il contribuente, qualora risulti più agevole, può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare fermo restando l'obbligo di indicare in fattura la data. La numerazione progressiva potrà essere: fattura n. 1/2013 oppure fattura n. 2013/1 ; fattura n. 2/2013 oppure fattura n. 2013/2.....